

SEMINARIO ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

19 novembre 2021

INARCASSA

relatore: ing. Alberto Romagnoli
DELEGATO INARCASSA PROVINCIA DI ANCONA

ISCRIZIONE INARCASSA

- INARCASSA – Principi generali

[Art. 7 dello Statuto Inarcassa](#)

Destinata alla tutela previdenziale degli **ingegneri** ed **architetti** che svolgono la **libera professione** e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione ad Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un **obbligo** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

Questi requisiti sono:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali.

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di "**obbligatorietà**" - alle seguenti Gestioni previdenziali:

INPDAP

INPDAI

INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti

INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti

INPS / Gestione Artigiani

INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni

INPS / Gestione Separata

CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.)

ENASARCO

La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:

professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa

professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).

Artt. 4 e 5 | [Regolamento Generale Previdenza 2012](#)

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all'esercizio della libera professione:

- **1-IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO**, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;
- **2-IL CONTRIBUTIVO FACOLTATIVO**, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- **3-IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO**, è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- **4-IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ**, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa;
- **5-IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**, è obbligatorio per i pensionati di vecchiaia e di anzianità di Inarcassa

1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale di calcolo da applicare sul reddito professionale netto è variabile nel tempo in quanto modificabile ogni due anni (art. 9 del Regolamento Generale Previdenza):

14,5% sul reddito 2016 (sino a € 121.600,00) da dichiarare nel 2017

14,5% sul reddito 2017 (sino a € 121.600,00) da dichiarare nel 2018

È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2021** è fissato in **€ 2.360,00**. (nel 2017 era € 2.280,00).

Il contributo soggettivo è interamente **deducibile** ai fini fiscali.

3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è **pari al 4%** del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ("c.d. retrocessione") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;

43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;

37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;

25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la "retrocessione", pari a € 164.150,00 nel 2021.

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2021** è fissato in **€ 705,00**.(nel 2017 era pari a € 675,00);

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

4. CONTRIBUTO DI MATERNITA'/PATERNITA' (aggiornamento con il Decreto Legislativo n. 80/2015)

E' stato introdotto dal 1999 per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati. L'importo è annuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per l'anno **2021** è fissato in **€ 53,00**. (nel 2017 era di 49,00).

Il contributo di maternità è **frazionabile** in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione.

A partire dal 2018 nel **contributo di maternità** è compresa la quota per la copertura economica della [nuova indennità di paternità](#) entrata in vigore dal 01/01/2018. (vedi regolamento Inarcassa)

Contributi totalmente deducibili

(Artt. 4.4 e 5.4 | [Regolamento Generale Previdenza 2012](#))

Cerca nel sito VAI

inarcASSA
Benvenuto nel sito della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

COS'E' INARCASSA | NEWS | DICONO DI NOI | INCONTRI | LINKS | MAPPA

sei in: Home > Contributi > I benefici per i giovani iscritti

I benefici per i giovani iscritti



(Artt. 4.4 e 5.4 | Regolamento Generale Previdenza 2012)

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reinscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i **trentacinque anni di età** beneficiano della riduzione contributiva per **cinque anni solari** a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reinscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Fino al 2012 compreso il beneficio della riduzione contributiva è applicato sul reddito professionale uguale o inferiore a quello relativo al primo scaglione usato per il calcolo pensionistico (pari a € 43.750,00 per il 2012). Sul reddito eccedente è applicata l'aliquota di contributo soggettivo intera.

Approfondimenti

- I contributi
- Chi versa e quando
- Come versare
- Deroga contributo minimo soggettivo**
- I benefici per i giovani iscritti**
- Professionisti non iscritti a Inarcassa
- Comunicazione Annuale Obbligatoria
- Le scadenze per gli iscritti
- Sanzioni
- Come rimettersi in regola
- Regolarità contributiva
- Regolarità contributiva per le Stazioni Appaltanti
- Oneri dovuti dagli Enti Locali
- Quesiti Frequenti

Links

Entra in


Contributi

- *Inarcassa per i giovani (under 35)*

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reinscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reinscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Dal 01/01/2021 il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarano un **reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato** (per il 2021 è ancora pari a € 27.928,00).

Se il reddito supera tale valore (la verifica viene fatta al momento della dichiarazione con scadenza 31 ottobre dell'anno successivo), si applica l'aliquota intera del 14,50% (e non quella del 7,25%) sull'intero reddito professionale dichiarato.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno **25 anni**, anche non consecutivi, **di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa** il riconoscimento di una contribuzione **figurativa** che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN DETTAGLIO

Contributo soggettivo:

- contributo minimo 2021: **riduzione ad 1/3** pari a € 786,70 (€760,00 nel 2017) ;
- contributo percentuale per il 2021: **riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.**

Contributo integrativo:

- contributo minimo 2021: **riduzione ad 1/3** pari a € 235,00 (€.225,00 nel 2017);
- contributo percentuale per il 2021: **nessuna riduzione.**

DATE VERSAMENTI PER TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI:

(Art. 2 | [Regolamento Generale Previdenza 2012](#))

La comunicazione obbligatoria è una dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.

CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ?

Tutti i **professionisti iscritti a Inarcassa** anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative;

Tutti i **professionisti iscritti agli Albi, titolari di partita IVA per l'intero anno solare o per parte di esso**, anche se [non iscritti a Inarcassa](#), anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;

Gli **eredi** dei professionisti deceduti.

| | |
|------------------------|--|
| 30 giugno | Versamento della prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso. |
| 30 settembre | Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso. |
| 31 dicembre | Versamento dell'importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale contributo facoltativo. |

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE

| | |
|---|--|
|  <p>31 ottobre</p> | <p>Invio telematico tramite Inarcassa ON line del Modello di dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente.</p> |
|---|--|

NUOVE FACILITAZIONI, MA SOLO PER GLI ISCRITTI IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI

Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, **in regola con gli adempimenti previdenziali** possono **rateizzare il conguaglio contributivo dell'anno precedente**, in scadenza il 31 dicembre p.v., **in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre dell'anno successivo**, ad un tasso di interesse dell'1,0% senza acconto.

Il pagamento avverrà attraverso il **sistema SDD** (disposizione permanente di bonifico alla propria banca). L'agevolazione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale dell'anno precedente **entro il 31 ottobre**.

Potranno accedere i soli **professionisti e pensionati iscritti** che, al 31 ottobre, si trovino in **stato di regolarità** nelle obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE